

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'assegnazione d'indennità di rincaro ai pensionati statali

(del 22 marzo 1955)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'assegnazione di indennità di rincaro ai pensionati dello Stato è regolata attualmente dal decreto legislativo 11 maggio 1953. La determinazione delle indennità era basata allora su un costo della vita di 170 punti circa (1939 = 100) e si riteneva interamente compensato l'aumento che si registrava al momento in cui furono proposte le indennità. Dal gennaio 1953 l'indice del costo della vita ha segnato un nuovo aumento e raggiunge ora la quota 173. L'associazione dei pensionati dello Stato e la federazione del personale dei servizi pubblici (V.P. O.D.), con istanze del 2 e 9 dicembre 1954, chiedono che le indennità siano rivedute ed aumentate sia per i pensionati prima del 1948 (pensioni calcolate sullo stipendio del vecchio organico senza integrazione di carovita), sia per i pensionati dopo il 1947 (pensionati con un aumento del 40 % sul vecchio stipendio a titolo d'integrazione di una parte di carovita). Le associazioni insistono di trovare una soluzione più equa nei confronti della seconda categoria di pensionati ed in modo particolare per i pensionati con prestazioni limitate e già iscritti nelle classi basse dell'organico. Risulta infatti che i pensionati dopo il 1947 che beneficiavano di stipendi dalla 5.a alla 12.a classe dell'organico ricevono un'indennità di rincaro inferiore ai loro colleghi pensionati prima del 1948 e senza integrazione d'indennità di carovita e meglio come risulta dalle tabelle che facciamo seguire.

Le richieste delle associazioni non possono essere accolte integralmente per la forte spesa che comporterebbero: dopo trattative svolte con i loro rappresentanti abbiamo potuto trovare un accordo su quasi tutte le richieste e, con il loro consenso, vi proponiamo di modificare le indennità come segue:

- a) *per i pensionati prima del 1948* (1.a categoria di pensionati)
aumento dell'indennità parziale dal 20 al 25 %;
- b) *per i pensionati dopo il 1947* (2.a categoria di pensionati)
aumento dell'indennità dal 12,50 al 15 %, ritenuto un minimo di Fr. 600,— per i coniugati e Fr. 400,— per gli altri;
- c) *per i figli*
aumento di Fr. 50,— all'anno per i figli d'età inferiore ai 18 anni (da Fr. 150,— a 200,—) e per i figli orfani di padre e di madre (da Fr. 200,— a 250,—).

Aggiungiamo che agli effetti del versamento dell'indennità di carovita i vedovi e le vedove con figli di età inferiore ai 18 anni, i divorziati e i separati che devono gli alimenti alla ex moglie o ai figli d'età inferiore ai 18 anni sono equiparati ai coniugati. E' su questa proposta che le associazioni dei pensionati non sono d'accordo; esse insistono per il versamento dell'indennità minima di Fr. 600,— a tutte le vedove anche se non hanno obblighi d'assistenza verso i figli minorenni, ciò che non riteniamo equo in quanto è risaputo che i vedovi e le vedove con figli minorenni devono sopportare maggiori oneri.

Con le nostre proposte, le prestazioni a favore dei pensionati verrebbero ad essere calcolate come segue :

PENSIONATI PRIMA DEL 1948 (CONIUGATI)

	<i>guadagno assic. (massimo)</i>	<i>pens. 60 %</i>	<i>carovita 20 % minimo 1200</i>	<i>prestazione attuale</i>	<i>prestazione proposta</i>
cl. 12.a	3.700,—	2.220,—	444,— min. 1200 700,—	3.420,—	3.475,—
11.a	3.800,—	2.280,—	456,— min. 1200 700,—	3.480,—	3.550,—
10.a	4.000,—	2.400,—	480,— min. 1200 700,—	3.600,—	3.700,—
9.a	4.400,—	2.640,—	528,— 700,—	3.868,—	4.000,—
8.a	4.900,—	2.940,—	588,— 700,—	4.228,—	4.375,—
7.a	5.500,—	3.300,—	660,— 700,—	4.660,—	4.825,—
6.a	6.100,—	3.660,—	732,— 700,—	5.092,—	5.275,—
5.a	6.700,—	4.020,—	804,— 700,—	5.524,—	5.725,—
4.a	7.500,—	4.500,—	900,— 700,—	6.100,—	6.325,—
3.a	8.300,—	4.980,—	996,— 700,—	6.676,—	6.925,—
2.a	9.000,—	5.400,—	1.080,— 700,—	7.180,—	7.450,—
1.a B	9.500,—	5.700,—	1.140,— 700,—	7.500,—	7.825,—
1.a A	10.400,—	6.240,—	1.248,— 700,—	8.188,—	8.500,—

PENSIONATI DOPO IL 1947 (CONIUGATI)

	<i>guadagno assic. + 40 %- 1500</i>	<i>pens.</i>	<i>carovita 12,50 %</i>	<i>tot. prest. attuali</i>	<i>prestazione proposta con carovita 15 %</i>
cl. 12.a	3.700 (500) = 4.200	2.520	315,—	2.835,—	(378) min. 600 = 3.120,—
11.a	3.800 (500) = 4.300	2.580	322,50	2.902,50	(387) min. 600 = 3.180,—
10.a	4.000 (500) = 4.500	2.700	337,50	3.037,50	(405) min. 600 = 3.300,—
9.a	4.400 (500) = 4.900	2.940	367,50	3.307,50	(441) min. 600 = 3.540,—
8.a	4.900 (500) = 5.400	3.240	405,—	3.645,—	(486) min. 600 = 3.840,—
7.a	5.500 = 6.200	3.720	465,—	4.185,—	(558) min. 600 = 4.320,—
6.a	6.100 = 7.040	4.224	528,—	4.752,—	633,60 = 4.857,60
5.a	6.700 = 7.880	4.728	591,—	5.319,—	709,20 = 5.437,20
4.a	7.500 = 9.000	5.400	675,—	6.075,—	810,— = 6.210,—
3.a	8.300 = 10.120	6.072	759,—	6.835,—	910,80 = 6.982,80
2.a	9.000 = 11.100	6.660	832,50	7.492,50	999,— = 7.659,—
1.a B	9.500 = 11.800	7.080	885,—	7.965,—	1.062,— = 8.142,—
1.a A	10.400 = 13.060	7.836	979,50	8.815,50	1.175,40 = 9.011,40

Con l'assegnazione delle indennità proposte riteniamo compensato integralmente l'aumento del costo della vita, e anche con una certa larghezza.

Le proposte che vi presentiamo comportano una maggiore spesa per lo Stato di Fr. 75.000,— che, con il credito di Fr. 786.000,— stanziato nel preventivo del 1955, porterà la spesa a Fr. 850.000,— circa, tenuto conto dei decessi che si verificheranno nei ranghi dei pensionati.

Anche con le nuove proposte i pensionati dopo il 1947 riceveranno dallo Stato prestazioni inferiori a quelle pertocanti ai pensionati prima del 1948: ma dobbiamo subito far rilevare che quasi tutti questi ultimi ricevono in più le rendite A. V. S. che sono di Fr. 1.160,— annui al minimo per i coniugati, di Fr. 720,— al minimo per i celibi, ecc. e di Fr. 580,— / 640,—, a seconda dell'età, per le vedove ed in più le rendite per i figli minorenni.

Tenuto conto delle rendite assegnate per la vecchiaia e per i superstiti, i pensionati dopo il 1947 beneficeranno di un trattamento migliore dei loro colleghi collocati in pensione prima dell'entrata in vigore dell'assicurazione federale, del resto giustificato, avendo pagato un maggior importo di tasse (100 % dell'aggiunta del 40 %).

Le nuove indennità saranno corrisposte con effetto retroattivo al 1. gennaio 1955. Resta inteso che ai pensionati dopo il 1. gennaio 1955, che beneficeranno delle prestazioni basate sugli stipendi previsti dai nuovi organici, non saranno versate indennità di rincaro: le indennità versate sino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento saranno compensate.

Dato l'accordo raggiunto su quasi tutte le richieste dei pensionati, non crediamo di dover aggiungere altro e vi raccomandiamo di voler dare la vostra approvazione al disegno di decreto legislativo qui allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Galli

Il Cons. Segr. di Stato :
Janner

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'assegnazione d'indennità di rincaro ai pensionati statali
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 22 marzo 1955 n. 539 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Chiunque ha diritto a prestazioni della Cassa pensioni dello Stato riceve, in quanto risieda effettivamente in Svizzera, un'indennità di rincaro nella misura stabilita dalle disposizioni che seguono.

Art. 2. — Per i pensionati messi al beneficio della pensione antecedentemente al 1. gennaio 1948 l'indennità di rincaro si compone di:

- a) un'indennità principale del 25 % della pensione;
- b) un supplemento fisso di Fr. 700,— per i coniugati e Fr. 500,— per le sposate, per i vedovi e le vedove, per i separati, per i divorziati, per i celibi e le nubili.

Art. 3. — L'indennità totale (principale più supplemento) deve essere di almeno Fr. 1.200,— annui per i coniugati e Fr. 1.000,— per gli altri pensionati.

Art. 4. — I pensionati dopo il 31 dicembre 1947 ricevono un'indennità del 15 % della pensione percepita, non computato il supplemento previsto dall'articolo 20 della legge 20 ottobre 1950 sulla Cassa pensioni degli impiegati e dei gendarmi e dell'art. 61 della legge 17 ottobre 1950 sulla Cassa pensioni dei docenti.

L'indennità deve essere di almeno Fr. 600,— annui per i coniugati e Fr. 400,— per gli altri.

Art. 5. — Agli effetti del versamento delle indennità di rincarò i vedovi e le vedove con figli d'età inferiore ai 18 anni, i divorziati e i separati che devono gli alimenti alla ex moglie o ai figli d'età inferiore ai 18 anni, sono equiparati ai coniugati.

Art. 6. — Sono inoltre versate le seguenti indennità supplementari a tutti i pensionati :

Fr. 200,— per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni ;

Fr. 250,— per ogni orfano di padre e di madre, fino all'età di 18 anni ;

Fr. 300,— per i figli riconosciuti permanentemente invalidi ;

Fr. 300,— per i parenti di pensionati beneficianti di pensione.

Art. 7. — Le persone pensionate nel corso dell'anno ricevono il carovita proporzionato ai mesi di pensionamento.

Art. 8. — L'indennità di rincarò è pagata ogni mese: lo Stato rimborsa alle Casse pensioni le indennità da esse anticipate.

Art. 9. — Al Consiglio di Stato è concesso un credito suppletorio di franchi 64.000,— sull'esercizio 1955 da inscrivere al Dipartimento delle finanze, voce 10.1216.

Art. 10. — Nessuna indennità di rincarò sarà versata ai pensionati che beneficeranno di prestazioni stabilite sulla base degli stipendi dei nuovi organici.

Art. 11. — E' abrogato il decreto legislativo 11 maggio 1953 che concede indennità di rincarò ai pensionati statali.

Art. 12. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e ha effetto a contare dal 1. gennaio 1955.